

# Comune di Barano d'Ischia

## REGOLAMENTO

per la disciplina e l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

(approvato con delibere consiliari n. 45 del 18/11/2000 e n. 9 del 27/01/2001)

### Art. 1 Ambito

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, a posto fisso, allo stato, nel Comune di Barano d'Ischia si svolge settimanalmente, nell'ambito di idonee aree che, di volta in volta, saranno individuate dall' A. C., fino alla definitiva istituzione del "mercato comunale". Tale esercizio è disciplinato dalle norme di cui al decreto legislativo del 31/03/98, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 07/01/2000, n. 1.

### Art. 2 Determinazione giornate di mercato

La caratteristica della "provvisorietà" delle aree che impropriamente vengono utilizzate a "mercato", in quanto naturalmente destinate ad altri usi (strade e piazze pubbliche), determina la necessità che l'attività di vendita si svolga nel solo giorno di ogni settimana, preferibilmente non coincidente con i giorni di mercato degli altri Comuni dell'Isola. Nella circostanza che tale giornata venga a coincidere con una festività, il Sindaco potrà consentire lo svolgimento del mercato nella stessa giornata o fissare un diverso giorno di mercato, sentite le organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute.

Nella seconda e quarta domenica di ogni mese e sempre nella stessa area, viene allestita una "fiera mercato" di prodotti tipici locali dell'artigianato, agricoltura e antiquariato, il cui accesso è riservato ai soli operatori isolani.

Possono, altresì, essere posti in vendita prodotti tipici della tradizione popolare e contadina isolana quali insaccati, conserve alimentari in genere, dolci, tutti rigorosamente senza additivi chimici, ovviamente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

### Art. 3 Distribuzione dei posteggi

La superficie complessiva delle aree di cui all'art. 1 del presente regolamento, compreso quelle lasciate libere alla circolazione pedonale e veicolare, per una sua ottimale organizzazione, non dovrebbe essere meno di mq. 2.000, con una superficie complessiva, riservata ai soli posteggi, di circa mq. 1.000, e, comunque, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allo stato, per la difficoltà di reperire aree idonee e sufficienti, le dimensioni dei posteggi sono le seguenti:

- n. 17 da m. 7 x 5 = mq. 35, di cui 2 riservati per la vendita di prodotti alimentari;
- n. 03 da m. 7 x 4 = mq. 28;
- n. 02 da m. 7,40 x 5 = mq. 37;
- mq. 100, destinati esclusivamente ai produttori agricoli.

La localizzazione, la configurazione e l'articolazione dell'area complessiva verrà rappresentata in apposita planimetria, che terrà conto delle zone "A" del Piano Regolatore adottato, con specifica indicazione di ogni posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi asserviti al mercato stesso.

#### Art. 4 Assegnazione posteggi

L'assegnazione dei posteggi avviene esclusivamente attraverso bandi di gara, pubblicati con l'indicazione dei posteggi disponibili, secondo gli indirizzi regionali e le indicazioni del presente regolamento.

La concessione ha validità decennale.

#### Art. 5 Canone

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( COSAP ), secondo le modalità stabilite dalla delibera di C. C. n. 06 dell'11 marzo 2000, che allo stato lo ha determinato in €. 1.400 al mq.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere tenuto sempre a disposizione per eventuali controlli da parte di agenti della forza pubblica.

L'omesso o l'erroneo versamento, se non giustificabile ed immediatamente sanabile, oltre a comportare l'avvio di un apposito procedimento sanzionatorio per il recupero coattivo del canone, costituirà motivo per l'inadempiente di un immediato allontanamento dal mercato.

#### Art. 6 Spuntisti

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare assegnatario, la cui assenza è riportata nel ruolino di mercato, o, disponibile, è assegnato per la durata di non utilizzazione agli esercenti, detti "SPUNTISTI", che ne fanno richiesta purchè siano titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 114/98, previo pagamento dei tributi dovuti relativamente ai giorni della concessione.

Hanno titolo di precedenza, ai sensi dell'art. 28 comma 11 del D. Lgs. 114/98, coloro che hanno il più alto numero di presenza, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività nei giorni in cui si è presentato alle operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi sul mercato di cui al presente regolamento.

#### Art. 7 Presenze

Le presenze giornaliere degli assegnatari vengono registrate dal Personale del Comando Vigili Urbani, su appositi modelli cartacei, trasmessi poi, per i dovuti controlli, all'Ufficio Commercio e all'Ufficio Tributi.

Il numero di presenze è attestato dal Responsabile del Servizio Commercio o da suo delegato, possibilmente, prima dell'effettuazione di ogni mercato, ricavandone i dati dal registro delle presenze.

Fra coloro che non può essere documentato il numero di presenze, a parità di presenze, ha precedenza chi ha iniziato prima l'attività, la cui data che viene desunta dal certificato di iscrizione al Registro Imprese, ad uopo presentato dall'interessato.

#### Art. 8 Decadenza

Il titolare di concessione di posteggio decade dalla concessione a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni.

Il titolare di concessione per mercato settimanale decade, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. B), di cui sopra, dalla concessione medesima, qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi; se invece il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare o da gravi problemi familiari, l'inattività può protrarsi per un anno.

Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla legge n. 241/90.

## Art. 9 Revoca

Il Responsabile del Servizio Commercio può revocare le concessioni di posteggi, non solo per i casi previsti dalle leggi, ma anche per sospensione o soppressione dell'area mercatale e per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

Qualora vengano revocate le concessioni di posteggio per i motivi di cui al comma 1, gli stessi operatori avranno diritto ad ottenere un altro posteggio nella zona che verrà in seguito individuata, di dimensioni anche diverse da quelle precedenti, in rapporto alla nuova zona che si andrà ad utilizzare.

## Art. 10 Modalità di svolgimento

Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere sull'area di mercato, durante la giornata stabilita all'art. 2, comma 1, al massimo una ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 07,00 alle ore 13,30. In occasioni particolari (festività natalizie, Pasquali, Santo Patrono, ecc.) e su richiesta delle Organizzazioni di categoria potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita e, comunque, non oltre le 15, 30.

Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti. La mancata osservanza anche di una sola delle norme di questo comma, comporta una sanzione amministrativa, nella misura determinata dal Sindaco con propria ordinanza e, in caso di recidiva, gradatamente la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'operatore non sia presente almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio dell'orario di vendita, il relativo posteggio potrà essere occupato, per l'intera giornata lavorativa, dai soggetti di cui al precedente art. 7.

## Art. 11 Coltivatori Diretti

I posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, sono utilizzabili da tali soggetti esclusivamente per la vendita dei prodotti del loro fondo, pena la decadenza della concessione.

E' motivo di decadenza la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto.

Possono, eccezionalmente, essere autorizzati alla vendita dei prodotti ricavati nei propri fondi, alla stregua dei coltivatori diretti, quanti risultano essere residenti nel comune, disoccupati e senza reddito alcuno.

I coltivatori diretti e assimilati, non assegnatari di posteggio, possono occupare temporaneamente i posteggi liberi loro riservati, in caso di assenza dei rispettivi concessionari.

L'attività esercitata sul mercato dai soggetti di cui al presente articolo è soggetta alle norme del D. Lgs. n. 114/98, della legge regionale n. 1/2000 e dal presente regolamento.

## Art. 12 Sospensione

L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare, esclusivamente, il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività, previa informativa all'ufficio commercio, come, pure, può essere operata, per tutti, per i motivi di cui all'art. 10, comma 2.

La sospensione ad horas, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità naturali.

## Art. 13 Sostituzione

Si considera occupato dal titolare della concessione anche il posteggio occupato per conto di questi da altre persone, secondo i criteri dell'art. 33, comma 6 della L.R. n. 1/2000. Le stesse, comunque, devono essere in possesso dell'autorizzazione, in originale, rilasciata al

titolare: tale autorizzazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Può essere consentito lo scambio di posteggi e della relativa concessione, tra operatori consenzienti, previa motivata istanza congiunta al competente ufficio commercio.

#### Art. 14

##### Modalità di occupazione del posteggio

E' consentito l'accesso dell'automarket, del furgone e dell'autovettura ad uso trasporto promiscuo, comunque intestati all'assegnatario, purchè non ecceda la superficie del posteggio in concessione. Per la vendita dei prodotti alimentari, i veicoli ammessi sono solo quelli in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.

I titolari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale e veicolare. Il tutto, nel rispetto del principio fondamentale che gli operatori si devono adeguare all'area mercatale messa a disposizione e non il contrario, atteso le modestissime risorse del Comune in materia di spazi a ciò destinabili.

#### Art. 15

##### Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 114/98, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

#### Art. 16

##### Autorizzazioni stagionali e occasionali

Per i soli residenti possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali:

- di tipologia A, nel limite di disponibilità dei posteggi nell'area mercatale ed, eccezionalmente, nei mercatini di frazione (rionali);
- di tipologia B, ossia itinerante, per le aree del territorio comunale appositamente individuate quali mercatini rionali (aree di sosta).

La stagionalità è riferita ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 gg. e non superiore a 210 gg., che può comprendere anche periodi di anni diversi.

I residenti, previa apposita istanza, possono, altresì, essere autorizzati, in particolari occasioni (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono, commemorazione dei Defunti, sagre e feste locali), alla vendita, sempre nelle aree mercatali, esclusivamente di prodotti della tradizione locale, riferiti alla specifica occasione.

#### Art. 17

##### Divieti

Il commercio itinerante è vietato su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le zone e con le modalità individuate dall' Ordinanza Sindacale n. 196/98 del 22/12/98.

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate e quelle consentite al commercio itinerante.

Per tutte le forme di commercio su aree pubbliche, comunque autorizzate, è fatto divieto assoluto di pubblicizzare la merce e richiamare i consumatori con grida e, tantomeno, con impianti di amplificazione che, certamente, arrecano disturbo alla quiete pubblica. Atteso lo stridente contrasto di tale illecito esercizio, già perseguibile naturalmente dalla legge, con la vocazione turistica del Comune, le Forze dell'Ordine dovranno procedere, immediatamente, al sequestro della merce e, poi, comunicare l'evento all' ufficio commercio per la comminazione della sospensione dell'autorizzazione, in mancanza della quale si procederà, ovviamente, anche alla repressione dell'attività abusiva.

#### Art. 18

##### Trasferimento dell' azienda

Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda per l'esercizio del commercio su

aree pubbliche e delle relative autorizzazioni, può avvenire per causa di morte o per atto tra vivi, da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98. La comunicazione di subingresso deve essere presentata, pena la decadenza, entro 180 giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività, o dall' evento luttuoso, a cura degli eredi. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, previa apposita motivata istanza nei termini suddetti.

#### Art. 19

##### Istituzione del mercato comunale

Il Comune individuerà un'area pubblica o privata e, nel rispetto della disciplina urbanistica e previa consultazione delle Organizzazioni dei consumatori e degli operatori del settore maggiormente rappresentate a livello regionale, adotterà, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'istituzione del mercato.

La deliberazione, corredata dei necessari grafici planimetrici, dovrà contenere:

- a) l'ubicazione del mercato e le giornate di attività;
- b) l'organico dei posteggi;
- c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
- d) le attrezzature pubbliche, quali parcheggi, servizi e quant'altro prescritto dal D. Lgs. n. 114/98, dalla L.R. n. 1/2000 e dalle norme igienico-sanitarie.

Quanto precede vale anche per la individuazione e utilizzo "provvisorio" a mercato di un'area con vincolo di destinazione diverso (strada, piazza, ecc.), con la sola differenza che la P.A. si limiterà ad adottare solamente un decreto sindacale.

La deliberazione del C. C. istitutiva del "mercato comunale" dovrà essere inviata alla Giunta Regionale – Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali – per dovuta conoscenza.

#### Art. 20

##### Norme igienico sanitarie

Ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie, si intendono integralmente richiamate le disposizioni stabilite dall'art. 28, comma 8, del D. Lgs. n. 114/98, dal D.L. n. 155/97 e dalla Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/03/2000 e, comunque, a condizione che vi siano almeno n. 2 servizi WC.

#### Art. 21

##### Sanzioni

A carico dei trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98.